

REGOLAMENTO COMUNALE “CASA FAMIGLIA PER DISABILI GRAVI” – A SERVIZIO DEI COMUNI DI TREPuzzi – CAMPI SALENTINA – SALICE SALENTINO E GUAGNANO.

(Approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione N. 28 del 24/7/2003)

I N D I C E

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 - OBIETTIVI

ART. 3 - DESTINATARI

ART. 4 - UNITA' DI VALUTAZIONE

ART. 5 - MODALITA' DI ACCESSO

ART. 6 - DOCUMENTAZIONE

ART. 7 - AMMISSIONI E DIMISSIONI

ART. 8 - COSTO DEL SERVIZIO

ART. 9 - RIMBORSI

ART. 10 - VITA COMUNITARIA

ART. 11 - ATTIVITA'

ART. 12 - VOLONTARIATO

ART. 13 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE

ALL. A - TABELLA PER LA DEFINIZIONE DEL PUNTEGGIO

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Casa Famiglia per disabili gravi sita a Salice Sal. alla via E. Toti, finanziata ai sensi dell'art. 39 della legge n. 104/92 (Deliberazione di G.R. n. 1222 dell'01/09/1999).

ART. 2 - OBIETTIVI

La Casa Famiglia per Disabili Gravi è un servizio residenziale a carattere temporaneo a favore di disabili adulti e comunque non oltre i 60 anni di età.

La Casa Famiglia è una struttura aperta al territorio dei Comuni del Bacino (Salice Sal - Trepuzzi Campi Sal. - Guagnano) che si pone i seguenti obiettivi:

- offrire ai disabili un servizio di accoglienza per brevi periodi quando la famiglia è temporaneamente impossibilitata a fornire assistenza adeguata;
- mantenere la persona nel proprio ambiente di vita favorendo rapporti sociali ed affettivi;
- consentire una qualità di vita accettabile e condivisa;
- svolgere azione preventiva rispetto al rischio di perdita totale dell'autonomia favorendo l'esercizio delle capacità della vita quotidiana;
- prevenire l'isolamento creando momenti di socializzazione e nuovi legami che vadano oltre la cerchia familiare.

ART. 3 – DESTINATARI

Sono destinatari del servizio i cittadini maggiorenni, residenti nei Comuni di Salice Sal., Trepuzzi, Campi Sal., e Guagnano in possesso di invalidità civile e riconosciuti in situazioni di disabilità di cui alle Leggi 104/92 (art.33) e 162/98, privi temporaneamente di un'adeguata assistenza familiare e che non necessitano di assistenza sanitaria di tipo continuativo.

Possono essere ammessi alla struttura, in via eccezionale e previa verifica dei requisiti di ammissibilità da parte dell'Unità di valutazione, soggetti di età compresa tra i 15 e 18 anni.

Si esclude l'accesso ai disabili psichici in quanto necessitano di interventi ad alta qualificazione terapeutica che la struttura non è abilitata a fornire.

Nella Casa Famiglia sono ammessi disabili nel numero massimo di tre.

ART. 4 - UNITA' DI VALUTAZIONE

Viene istituita una Unità di valutazione composta dalle Assistenti Sociali dei Comuni di Salice Sal., Trepuzzi, Campi Sal. e Guagnano referenti dei singoli casi.

Compiti dell'Unità di valutazione sono:

- valutare le proposte di ammissione e di dimissione della Casa Famiglia;
- redigere per ciascun ospite inserito il progetto individualizzato;
- formulare una graduatoria di ammissione sulla base della situazione sociale dei richiedenti.

ART. 5 - MODALITA' DI ACCESSO

Per accedere alla Casa Famiglia è necessario presentare domanda su apposito modulo al Servizio Sociale del comune di residenza:

Le ammissioni alla Casa Famiglia sono effettuate sulla base di una graduatoria che tiene conto della situazione sociale dei richiedenti il servizio ed è subordinata all'istruttoria e parere favorevole dell'Unità di valutazione .

La graduatoria predisposta secondo quanto indicato nell'allegato A, che è parte integrante del presente regolamento, ha funzione di lista d'attesa in caso di richieste superiori ai posti disponibili.

Nel caso di parità di punteggio varrà, per l'ammissione, la data di presentazione della domanda.

L'inserimento nella Casa Famiglia ha carattere temporaneo e, comunque, non può superare n. 2 mesi.

E' consentita proroga in caso di disponibilità di posti

Le liste di attesa sono predisposte ed aggiornate di norma ogni 3 mesi.

Ogni ammissione è, inoltre, subordinata alla presentazione della documentazione prevista al successivo art. 6 del presente Regolamento.

ART. 6 – DOCUMENTAZIONE

All'atto della domanda il richiedente deve produrre autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/00, attestante la propria situazione di handicap, anagrafica, patrimoniale e reddituale comprensiva di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, in analogia con quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 18 giugno 98, n.237 sul reddito minimo di inserimento.

Da parte dell'ufficio potrà essere richiesta eventuale documentazione integrativa.

Qualora il richiedente non sia in grado di coprire con il proprio reddito il costo del servizio sono chiamati a concorrere alla copertura della spesa gli obbligati.

Gli obbligati devono comprovare la propria situazione anagrafica, reddituale e patrimoniale con le stesse modalità del richiedente.

All'atto dell'ammissione al servizio è necessario produrre la seguente documentazione:

- certificazione sanitaria attestante l'assenza di malattie infettive e contagiose in atto;
- certificazione del medico curante relativa allo stato di salute, alle patologie pregresse ed in atto ed alle terapie praticate;
- libretto sanitario;
- codice fiscale.

Inoltre, l'utente al momento dell'ammissione dovrà sottoscrivere dichiarazione di accettazione delle regole previste nel presente regolamento.

ART. 7 - AMMISSIONI E DIMISSIONI

Il provvedimento di ammissione e dimissione dalla Casa Famiglia è assunto con Determinazione Dirigenziale su indicazione dell'Unità di valutazione.

La dimissione di un ospite è determinata:

- a) dal superamento di n. 2 mesi di ricovero come previsto dall'art.5
- b) dalla richiesta dello stesso o dei suoi familiari
- c) dal superamento dello stato di emergenza che ha determinato il ricovero
- d) dall'inosservanza delle norme che regolano il vivere civile
- e) aggravamento delle condizioni sanitarie tali da non consentire la permanenza nella struttura.

ART. 8 - COSTO DEL SERVIZIO

Il pagamento della retta è a carico dei fruitori ed è determinato con deliberazione di Giunta dei Comuni di Salice Sal., Trepuzzi, Campi Sal. e Guagnano.

Qualora l'ospite non possa provvedere interamente al pagamento della retta devono intervenire i soggetti obbligati.

Il disabile che viene ammesso al servizio e/o i soggetti obbligati che assumono l'onere della retta, devono impegnarsi anche alla fornitura di vestiario, oggetti personali, farmaci, ecc. La retta deve essere versata anticipatamente, mediante versamento su conto corrente postale o bonifico bancario, entro il 5° giorno di ogni mese.

Gli utenti ammessi alla Casa Famiglia parteciperanno al costo del servizio nel seguente modo:

FASCE DI REDDITO (riferito all'intero nucleo familiare)	PERCENTUALE di partecipazione al costo del servizio giornaliero a carico dell'utente
sino a € 8.400,00	10 %
da € 8.401,00 a €11.401,00	20 %
da €11.402,00 a €14.402,00	30 %
da €14.403,00 a €17.403,00	40 %
da €17.404,00 a € 20.404,00	50 %
da €20.405,00 in poi	80 %

ART. 9 – RIMBORSI

In caso di decesso dell'ospite, gli eredi o i soggetti obbligati che provvedevano al pagamento o all'integrazione della retta hanno diritto alla restituzione di quanto pagato anticipatamente nella misura corrispondente ai giorni non fruiti, previa presentazione della seguente documentazione:

- a) domanda in carta semplice;
- b) atto notorio che dimostri la legittimità dell'erede;
- c) eventuale delega alla riscossione se sussistono più eredi.

La restituzione delle somme di cui sopra avrà luogo dopo la detrazione di eventuali spese sostenute dal Comune.

ART. 10 - VITA COMUNITARIA

Ogni ospite deve poter continuare a soddisfare le proprie esigenze nel rispetto delle regole di vita comunitaria, può infatti:

- portare con sé oggetti personali;
- ricevere visite;
- partecipare alle attività proposte secondo le proprie inclinazioni, interessi e disponibilità;
- assentarsi dalla Casa Famiglia previo avviso agli operatori concordando le modalità di uscita e di rientro.

ART. 11 - ATTIVITA'

Nella Casa Famiglia sono organizzate attività finalizzate alla socializzazione, favorendo le situazioni in grado di attivare l'interesse degli ospiti a stare con gli altri e utilizzando anche momenti culturali e di svago pubblici.

ART. 12 – VOLONTARIATO

Le Associazioni di volontariato presenti nel territorio possono collaborare alla realizzazione delle suddette attività.

L'attività svolta dai volontari deve essere coerente con le finalità del servizio, deve tendere al conseguimento degli obiettivi prefissati ed operare in base ad un piano programmatico concordato.

ART. 13 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento ai rispettivi Regolamenti dei Servizi Sociali e agli Statuti.

La modifica o l'integrazione dell'allegato A al Presente Regolamento avviene tramite provvedimento della Giunta Comunale.

ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dopo 15 giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio, dei Comuni di Salice Sal., Campi Sal., Trepuzzi e Guagnano, delle deliberazioni consiliari che lo approvano.

TABELLA PER LA DEFINIZIONE DEL PUNTEGGIO DI AMMISSIONE ALLA CASA FAMIGLIA PER DISABILI GRAVI RESIDENTI NEI COMUNI DI TREPZZI, CAMPI SALENTINA, SALICE SALENTINO E GUAGNANO.

Il punteggio per l'ammissione degli ospiti si determina sommando:

A	PUNTI ATTRIBUITI IN BASE ALLA SITUAZIONE FAMILIARE		
	A1		_____
	<u>Assenza di obbligati</u> (genitori, coniuge non separato, convivente more uxorio, figli, nipoti diretti maggiorenni, nuore e generi non separati)	20	
	A2		_____
	<u>Presenza di obbligati</u>		
	Da punti 20 devono essere sottratti: punti 3 per ciascun genitore e per ciascun figlio _____ punti 2 per coniuge non separato o convivente more uxorio _____ punti 1 per ciascun nipote diretto maggiorenne _____ punti 0.5 per ciascuna nuora e/o genero non separati _____ TOTALE _____	20	
B	PUNTI ATTRIBUITI IN BASE ALLA SITUAZIONE ECONOMICA		
	punti 2 per reddito uguale o inferiore alla somma dell'indennità di accompagnamento e della pensione di invalidità civile		
C	PUNTI ATTRIBUITI IN BASE ALLA SITUAZIONE ALLOGGIATIVA		
	punti 3 se il disabile è privo di alloggio alternativo o lo stesso non è momentaneamente adeguato alla sua condizione di handicap punti 1 se il disabile si trova in una situazione di convivenza problematica		
	TOTALE		_____

Tutti i soggetti obbligati non autosufficienti o impossibilitati a provvedere oggettivamente al disabile non entrano nel computo suddetto purchè la loro impossibilità sia documentata (esempio: invalidità; età superiore agli 80 anni; misure carcerarie; ospitalità in comunità terapeutica o in strutture assistenziali; malattie mentali, tossicodipendenza e tipologie similari).